

**ATTO COSTITUTIVO**  
**DEL**  
**CONSIGLIO SINDACALE INTERREGIONALE**  
**LOMBARDIA/PIEMONTE/TICINO**

Il 20 gennaio 2017 presso la Sala Ovale di Villa Gallia (Como) si è convocata l'Assemblea del Consiglio Sindacale Interregionale (CSIR) Lombardia/Piemonte/Ticino con il seguente ordine del giorno: Atto costitutivo del Consiglio Sindacale Interregionale (CSIR) Lombardia/Piemonte/Ticino.

Presiede la riunione il signor Alessandro Tarpini, funge da segretario il signor Sergio Aureli.


I presenti, in rappresentanza di tutte le organizzazioni sindacali associate, sulla base della proposta del Presidente decidono, in relazione al decreto legislativo n. 460/1997 e all'art.148 (ex 111) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, di provvedere alla registrazione tramite scrittura privata dell' "Atto Costitutivo" del Consiglio Sindacale Interregionale Lombardia/Piemonte/Ticino.

Principi e scopi, organi e vincoli statutari, regole amministrative sono contenute nell'allegato Statuto.

L'Assemblea dà mandato al Presidente signor Alessandro Tarpini di effettuare tutti gli atti conseguenti a tale decisione.

Como, 20 gennaio 2017

  
Il Segretario  
Sergio Aureli

  
Il Presidente  
Alessandro Tarpini

**STATUTO**  
**DEL**  
**CONSIGLIO SINDACALE INTERREGIONALE**  
**TICINO-LOMBARDIA-PIEMONTE**

**PREAMBOLO**

L'Europa continua a vivere una fase molto dinamica del suo processo d'integrazione. Tra gli eventi più significativi, in particolare, vanno ricordati l'introduzione dal 1° gennaio 2002, in alcuni paesi dell'U.E., di una moneta unica – l'Euro –, e il previsto allargamento dell'Unione Europea alle nazioni dell'EST Europeo che si realizzerà nei prossimi anni.

Anche la Svizzera, con la firma di 7 Accordi con i paesi dell'U.E. e dell'AELS – tra cui quello sulla Libera Circolazione delle Persone – entrati in vigore il 1 giugno 2002, sta vivendo una nuova fase storica nel suo rapporto con l'Unione Europea.

Particolarmente interessati a questo positivo rinnovamento nelle relazioni con gli Stati dell'Unione Europea sono le regioni transfrontaliere dell'Europa, poiché risulta sempre maggiore la consapevolezza della loro posizione particolare di testimoni e di attori privilegiati dei successi, insufficienze e distorsioni del processo d'integrazione.

Il Canton Ticino e le Province italiane confinanti di Como Varese e del Verbano Cusio Ossola rappresentano una di queste regioni.

Particolare rilevanza continua a mantenere l'integrazione dei loro mercati del lavoro al di sopra della frontiera: oltre trentamila lavoratori residenti in queste Province sono ancora oggi occupati nel Canton Ticino.

Le autorità della Regione Lombardia, della Regione Piemonte e del Cantone Ticino hanno adottato una "Dichiarazione di intenti", tesa ad allargare ed approfondire la cooperazione transfrontaliera e a superarne gli attuali limiti settoriali.

Da alcuni anni opera con i medesimi intenti la Comunità di Lavoro della Regio Insubrica che raccoglie tra i suoi membri Amministrazioni provinciali, locali ed Associazioni economiche, sindacali e culturali.

E' in questo contesto che il Consiglio Sindacale Interregionale (CSI) - creato nel 1982 fra le Organizzazioni Sindacali delle Regioni Lombardia e Piemonte e del Cantone Ticino nell'ambito della Confederazione Europea dei Sindacati (CES) - opera con sempre maggiore e riconosciuta rappresentatività e decide di rilanciare la sua presenza e la sua attività nella regione transfrontaliera fra la Svizzera e l'Italia e si dota di un nuovo statuto inteso a migliorarne la funzionalità e l'operatività.

# **STATUTO**

## **GENERALITA' E FINALITA'**

### **Art. 1 Definizione**

Il Consiglio Sindacale Interregionale (CSI) Ticino - Lombardia - Piemonte è un organo di cooperazione sindacale transfrontaliera fra le seguenti organizzazioni, italiane e svizzere:

- USS-TI, Unione Sindacale Svizzera Ticino e Moesa, affiliata all'Unione Sindacale Svizzera (USS);
- OCST, Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese, affiliata alla Federazione Svizzera dei Sindacati Cristiani (FSSC);
- CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Comitato regionale della Lombardia;
- CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Unione Sindacale della Lombardia;
- UIL, Unione Italiana del Lavoro, Unione Regionale della Lombardia;
- CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Comitato Regionale del Piemonte;
- CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Unione Sindacale Regionale del Piemonte;
- UIL, Unione Italiana del Lavoro, Unione Regionale del Piemonte.

### **Art. 2 Membri**

Membri del CSI sono le organizzazioni sindacali citate all'Art. 1.

### **Art. 3 Membri associati**

Al CSI possono venire associate, con voce consultiva nel Comitato e deliberativa nei Gruppi di lavoro, le associazioni rappresentative dei lavoratori frontalieri.

Il riconoscimento delle associazioni rappresentative dei lavoratori frontalieri è oggetto di una decisione delle organizzazioni sindacali fondatrici del CSI, adottata all'unanimità, che figura in un protocollo aggiuntivo allo statuto del CSI.

### **Art. 4 Sede**

Il CSI ha sede presso l'organizzazione sindacale di cui è membro il Presidente di turno del CSI.

### **Art. 5 Affiliazione**

Il CSI Ticino - Lombardia - Piemonte è affiliato alla Conferenza europea del CSI, istituita in seno alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES).

## **Art. 6 Scopi**

Il CSI persegue gli scopi seguenti:

- ⇒ confrontare e, se ritenuto opportuno, coordinare le iniziative dei suoi membri che investono l'ambito delle relazioni transfrontaliere, in particolare la promozione e la difesa degli interessi dei lavoratori frontalieri,
- ⇒ concertare e intraprendere iniziative comuni pertinenti in favore delle popolazioni e dei lavoratori della regione transfrontaliera;
- ⇒ interpretare i bisogni e le aspirazioni dei lavoratori presso gli organi di cooperazione transfrontaliera delle autorità statali, regionali e locali;
- ⇒ partecipare, tramite la Conferenza europea dei CSI affiliati alla CES, alla definizione e promozione del punto di vista dei sindacati europei sui processi di integrazione europea e sugli interessi specifici dei lavoratori e delle popolazioni delle regioni transfrontaliere.

## **ORGANI**

### **Art. 7 Organi**

Gli organi del CSI sono:

- a) Il Comitato
- b) L'Ufficio Presidenziale (UP)
- c) L'Esecutivo
- d) I Gruppi di Lavoro (GL)
- e) La Conferenza annuale

### **Art. 8 Il Comitato**

Il Comitato è l'organo sovrano del CSI. E' formato da 25 membri con voce deliberativa in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali affiliate (5 per ciascuna delle 2 Organizzazioni Confederali Svizzere e 5 per ciascuna delle 3 Organizzazioni Confederali italiane) cui si aggiungono i rappresentanti delle Organizzazioni di lavoratori frontalieri di cui all'Art. 3 (1 per ognuna), con voce consultiva.

I membri del Comitato sono designati dalle Organizzazioni affiliate e associate al CSI e rimangono in carica almeno due anni. Alle riunioni cui non possono presenziare si fanno rappresentare da sostituti, che esercitano le loro stesse prerogative.

Ognuna delle Organizzazioni Sindacali terrà conto nella designazione dei suoi delegati nel Comitato, della necessità che siano adeguatamente rappresentate le aree territoriali di frontiera. Il Comitato si riunisce secondo necessità almeno 3 volte l'anno. Viene convocato dall'Ufficio Presidenziale, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno due delle 8 Organizzazioni Sindacali affiliate al CSI.

Il Comitato delibera validamente quando tutte le cinque organizzazioni sindacali sono rappresentate. Esso delibera con maggioranza qualificata dei presenti con diritto di voto. Tuttavia, le decisioni non assunte all'unanimità o assunte senza la presenza di tutte le organizzazioni, divengono

esecutive solo se, entro 7 giorni dall'invio del verbale, nessuna Organizzazione Sindacale affiliata al CSI ne richiede la ridiscussione in successiva riunione.

#### **Art. 9 Competenze del Comitato**

Il Comitato è competente per ogni questione che non sia riservata dagli statuti ad altri organi, in particolare:

- nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente del CSI, che assieme formano l'Ufficio Presidenziale;
- designa i rappresentanti del CSI Ticino - Lombardia - Piemonte alle riunioni convocate dalla Conferenza europea dei CSI e della CES;
- designa i delegati del CSI in eventuali organi pertinenti alla sua attività in cui il CSI fosse chiamato a partecipare, come pure i membri delle delegazioni del CSI che, se è il caso, affiancano e sostituiscono il Presidente e il Vicepresidente nella rappresentanza esterna del CSI;
- istituisce i Gruppi di Lavoro permanenti e altri Gruppi di lavoro che esso stesso promuove;
- una volta all'anno convoca la Conferenza del CSI.
- può convocare riunioni allargate del Comitato, seminari, riunioni e manifestazioni pubbliche.

#### **Art. 10 L'Ufficio Presidenziale (UP)**

L'UP è formato dal Presidente e dal Vicepresidente del CSI.

Il Presidente e il Vicepresidente del CSI rimangono in carica per 2 anni.

Essi vengono nominati a rotazione fra i rappresentanti nel Comitato delle Organizzazioni Sindacali affiliate, secondo il sistema seguente:

- ⇒ l'organizzazione competente propone il Presidente;
- ⇒ l'organizzazione competente per il biennio successivo propone il Vicepresidente;
- ⇒ è stabilita l'alternanza del Presidente fra i sindacati di parte svizzera e quelli di parte italiana, così che l'UP sia sempre formato da un membro di parte svizzera e da uno di parte italiana.

L'UP convoca il Comitato, prepara l'Ordine del Giorno, tiene il verbale delle sedute coordina l'esecuzione delle decisioni, segue le attività dei Gruppi di lavoro, rappresenta il CSI nei suoi rapporti con i terzi, a meno di decisioni diverse del Comitato. A tutte le riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa un rappresentante designato unitariamente da CGIL-CISL-UIL del Piemonte.

#### **Art. 11 L'Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è composto dall'Ufficio Presidenziale e da altri 3 membri designati dalle Organizzazioni sindacali che non hanno espresso il Presidente ed il Vice Presidente.

L'Esecutivo assume decisioni urgenti - che poi sottopone a ratifica del Comitato - ed affianca l'UP nell'attività di coordinamento.

#### **Art. 12 I Gruppi di Lavoro (GL)**

Il Comitato può istituire Gruppi di Lavoro, definendone i compiti, gli scopi e la composizione.

I GL hanno funzione consultiva nei confronti del comitato: assumono compiti di documentazione, analisi, preparazione delle decisioni, eventuale cooperazione nell'esecuzione delle stesse.

Ai GL partecipano tutte le organizzazioni affiliate e associate che ne fanno richiesta, senza esigenze di proporzionalità numerica, e possono essere invitati a parteciparvi anche individui indipendenti ed esponenti di altre associazioni e movimenti che, nella regione transfrontaliera, sono coinvolti nelle tematiche trattate dal CSI.

#### **Art. 13 Conferenza annuale del CSI**

Alla conferenza partecipano tutti i membri del Comitato e dei GL.

Vengono invitati i responsabili delle relazioni estere delle organizzazioni nazionali della USS-TI e dell'OCST (FSSC), delle federazioni regionali lombarde e piemontesi della CGIL, CISL e UIL delle rispettive Confederazioni nazionali.

Altri inviti possono essere decisi dal Comitato Esecutivo.

Viene convocata una volta all'anno dal Comitato, a rotazione nel Cantone Ticino e nelle Province italiane confinanti.

Durante l'assemblea viene discusso il lavoro svolto nel corso dell'anno dal Comitato e dai GL e il programma per l'anno successivo. Viene pure discusso il lavoro svolto dalla Conferenza europea dei CSI e analizzato, da un punto di vista sindacale, il processo di cooperazione e di integrazione europea.

Approvato a Milano/Lugano il 30 ottobre 1990

Emendato il 31.1.92

Emendato e nuovamente approvato  
il 19 aprile 1996.

Emendato e nuovamente approvato  
il 15 ottobre 2002.

Per la USS-TI

Per l'OCST

Per la CGIL  
Lombardia

Per la CISL  
Lombardia

Per la UIL  
Lombardia

Per la CGIL  
Piemonte

Per la CISL  
Piemonte

Per la UIL  
Piemonte

## PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLO STATUTO DEL CSI TICINO - LOMBARDIA - PIEMONTE

Le cinque organizzazioni sindacali fondatrici del CSI (USS-TI, OCST, CGIL, CISL, UIL) convengono quanto segue.

1. L'organizzazione seguente è riconosciuta "associazione rappresentativa dei lavoratori frontalieri" ai sensi dell'Art. 3 dello statuto:

- interprovinciale frontalieri delle Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani (ACLI).

2. Le "aree territoriali di frontiera" ai sensi dell'Art. 8 dello statuto sono il Cantone Ticino e le Province di Como, Varese, Verbano-Cusio-Ossola.

3. La rotazione prevista all'art. 10 dello Statuto, a partire dall'adozione del medesimo, è regolata secondo lo schema seguente:

- primo biennio presidenza CISL, vicepresidenza USS
- biennio seguente presidenza USS, vicepresidenza UIL
- biennio seguente presidenza UIL, vicepresidenza OCST
- biennio seguente presidenza OCST, vicepresidenza CGIL
- biennio seguente presidenza CGIL, vicepresidenza USS
- biennio seguente presidenza USS, vicepresidenza CISL
- biennio seguente presidenza CISL, vicepresidenza OCST
- biennio seguente presidenza OCST, vicepresidenza UIL
- biennio seguente presidenza UIL, vicepresidenza USS
- biennio seguente presidenza USS, vicepresidenza CGIL
- biennio seguente presidenza CGIL, vicepresidenza OCST
- biennio seguente presidenza OCST, vicepresidenza CISL
- biennio seguente presidenza CISL, vicepresidenza USS
- e così di seguito.

Tenuto conto di quanto previsto dall'Art. 10 dello statuto, si conviene che la rotazione di cui sopra continuerà ad operare tra le 2 Organizzazioni Sindacali Ticinesi, USS-TI ed OCST, e le 3 Organizzazioni Sindacali lombarde CGIL CISL UIL.

4. La gestione del CSI si fonda sul seguente **Regolamento finanziario**

L'organizzazione che detiene la presidenza assume anche la funzione di cassiere. In tale veste, è autorizzata ad espletare solo le operazioni finanziarie direttamente conseguenti alle decisioni del Comitato. Assumerà invece a proprio carico l'onere finanziario del normale lavoro di segreteria del CSI.

All'inizio di ogni mandato ogni Organizzazione appartenente al CSI verserà preventivamente una quota di Euro 500 per la costituzione del fondo cassa per la gestione ordinaria del CSI per un totale di 6 quote: una ciascuna a carico della USS-TI, della OCST, della CGIL Lombardia, della CISL Lombardia e della UIL Lombardia, ed una complessivamente a carico di CGIL-CISL-UIL del Piemonte.

Alla scadenza del mandato presidenziale l'UP presenterà il resoconto finanziario, che dovrà essere approvato dal Comitato del CSI. L'eventuale disavanzo, che figurerà nel rendiconto approvato, verrà ripartito tra le organizzazioni appartenenti al CSI in 6 quote, una ciascuna a carico della OCST, della USS-TI, della CGIL Lombardia, della CISL Lombardia e della UIL Lombardia, ed una complessivamente a carico di CGIL-CISL-UIL del Piemonte.

L'eventuale avanzo verrà invece trasmesso al cassiere entrante, che lo utilizzerà a scarico dell'eventuale disavanzo dell'anno seguente.

Approvato a Milano/Lugano il 30 ottobre 1990

Emendato il 31.1.92

Emendato e nuovamente approvato

il 19 aprile 1996

Emendato e nuovamente approvato

il 15 ottobre 2002.

Per la USS-TI

Per l'OCST

Per la CGIL  
Lombardia

Per la CISL  
Lombardia

Per la UIL  
Lombardia

Per la CGIL  
Piemonte

Per la CISL  
Piemonte

Per la UIL  
Piemonte